



Consiglio Regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 291/10^a

SIRIO
13 11: ✓
GR
3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA CALABRIA
Sede


Proposta di legge

Proponente: On. Giuseppe Aieta

Recante:

"Norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell'invecchiamento attivo."

Reggio Calabria, 13/11/2017


On. Giuseppe Aieta

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 45861 del 13.11.2017

Classificazione.....02 05.....



RELAZIONE

È indubbio che la vita media degli esseri umani si è allungata, e ciò comporta che settori sempre più ampi di popolazione arrivino ad età avanzate; in Italia ci sono oltre 10 milioni di persone anziane (over 65 anni), di cui molti pensionati con un reddito insufficiente a provvedere alle necessità quotidiane, spesso soli, senza parenti, amici o vicini su cui poter contare.

Ciò, evidentemente, implica la necessità, oltre che un dovere morale e sociale, di conoscere il mondo degli anziani, sia dal punto di vista delle loro esigenze di salute che per quanto concerne la loro vita affettiva e di relazione e, conseguentemente, attivare una serie di interventi finalizzati a tutelarne la loro condizione, sia sotto l'aspetto sociale, assistenziale e sanitario, oltre che economico e di valorizzazione della risorsa umana, in un processo di reintegrazione e partecipazione attiva, fattiva e collaborativa nella società.

Questa proposta di legge, pertanto, vuole garantire agli anziani la partecipazione alla vita di comunità.

Gli anziani hanno un bagaglio di cultura, di preparazione, di saggezza da non sottovalutare e sono loro stessi che chiedono maggior spazio, maggiore considerazione da parte delle istituzioni e della società in generale.

L'ingresso nella terza età si fa coincidere col sessantacinquesimo anno di vita, ma è soprattutto dai settant'anni in su che troviamo anziani che manifestano i segni di una incapacità a resistere al declino psicofisico con tendenza all'isolamento e all'esclusione sociale sfociando talora in rinuncia volontaria e traumatica della vita, talvolta a causa di patologie invalidanti sia fisiche che psichiche che compromettono in modo irrimediabile le capacità di autosufficienza fino alla necessità di dipendere costantemente da terze persone.

Gli anziani si affacciano, nel nuovo millennio, come una parte considerevole ed importante della struttura sociale rappresentando un enorme potenziale culturale ed economico.

La loro capacità di sostegno e trasmissione di valori quali la memoria, le tradizioni, la legalità, la democrazia deve diventare patrimonio collettivo e, dunque, per tali ragioni si rende necessaria una decisa valorizzazione degli anziani sostenuta da una politica dell'invecchiamento attivo. Acquisire questa consapevolezza comporta, in un contesto intergenerazionale, pensare e sostenere politiche mirate e dinamiche che accompagnino nel corso della vita il sostegno e la solidarietà tra le generazioni proiettate a mantenere nella famiglia e nella comunità comportamenti solidali e di reciproca solidarietà. In questo contesto va anche intensificata la protezione delle persone anziane non autosufficienti e/o con una fragilità sociale e sanitaria complessa.



La Regione Calabria crede fermamente nella opportunità che gli anziani e le anziane rappresentino una "risorsa" ed è per questo che intendono promuovere i cambiamenti della cultura e della politica che consentano di praticare comportamenti ed atti che permettano agli anziani, sia per le loro necessità che per la loro capacità, di poter svolgere ancora un ruolo attivo, di avere la opportunità di poter continuare a dare un contributo fattivo nel contesto sociale, economico, culturale delle proprie comunità.

Con la presente proposta di legge si vuole dare un riconoscimento normativo volto a tutelare, promuovere e valorizzare l'invecchiamento attivo affinché la vecchiaia possa essere vissuta nel modo giusto ed essere considerata non soltanto come il momento della "saggezza", ma anche come quello della "creatività".

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo 2017	Importo 2018	Importo 2019
1	Il presente articolo non comporta oneri in quanto enuncia i principi e le finalità della norma che non comportano oneri			0		
2	Il presente articolo non comporta oneri in quanto definisce unicamente i destinatari della norma.			0		
3	Il presente articolo non comporta oneri in quanto definisce gli strumenti amministrativi per l'attuazione degli obiettivi della legge e contiene, quindi, disposizioni di carattere ordinamentale			0		
4	Il presente articolo non comporta oneri in quanto le attività di promozione cui fa riferimento non sono di carattere oneroso ed, inoltre, il presente articolo contiene norme di carattere ordinamentale in quanto nello stesso vengono indicati i protagonisti della programmazione			0		
5	Il presente articolo non comporta oneri in quanto definisce gli strumenti amministrativi per l'attuazione degli obiettivi della legge e contiene, quindi, disposizioni di carattere ordinamentale			0		
6	Il presente articolo non comporta oneri in quanto nello stesse sono delineate le finalità e i campi di intervento della presente norma che vengono esplicitati nei successivi articoli			0		
7	Gli oneri connessi al presente articolo e connessi agli incontri formativi, per come quantificati nella sezione successiva sono pari ad euro 50.000,00 Annuì	C	P		50.000,00	50.000,00
8	Gli oneri connessi al presente articolo connessi ai percorsi regionali, per come quantificati nella sezione successiva sono pari ad euro 50.000,00 Annuì	C	P		50.000,00	50.000,00
9	Gli oneri connessi al presente articolo, per come quantificati nella sezione successiva sono pari ad euro 600.000,00 Annuì	C	P		600.000,00	600.000,00



10	Il presente articolo non comporta oneri in quanto afferisce alla definizione del Programma operativo regionale che deve realizzare attività i cui oneri sono stati quantificati nei precedenti articoli.			0		
11	Il presente articolo non comporta oneri in quanto al comma 5 è previsto che la partecipazione alla Conferenza permanente è di carattere gratuito e non dà luogo al rimborso spese.			0		
12	Norma finanziaria					

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 7:

Gli oneri necessari per favorire gli incontri formativi sono fissati in base al tetto di spesa massimo di euro 50.000,00. Si prevede, infatti, sulla base di "bandi di concorso", di concedere contributi, ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), c), e d), che presentino idonei progetti formativi nella materie elencate al presente articolo e che consentano la più ampia partecipazione degli anziani per come definite all'articolo 2 della presente disposizione. Tali contributi sono erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo comma 10;

Oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 8:

- Al fine di **promuovere i percorsi della cultura** si prevede, mediante appositi bandi, di concedere contributi ai soggetti di cui a di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), c), e d), e alle associazioni teatrali, associazioni culturali, associazioni tese alla diffusione della legalità, che predispongono progetti, effettuano manifestazioni teatrali e prevedono convegni e seminari su materie che coinvolgono i soggetti di cui all'art. 2, della presente legge o che precedono la partecipazione diretta del medesimi soggetti di cui all'art.2.

Tali contributi, dell'importo complessivo annuo, globalmente pari a euro 15.000,00, sono erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo comma 9;

- Al fine di **promuovere i percorsi della memoria e i percorsi del territorio** si prevede, mediante appositi bandi, di concedere contributi alle scuole e alle università presenti nel territorio, che predispongono progetti in materia di promozione dei luoghi della memoria e di promozione del territorio e dei siti archeologici regionali e che, contestualmente, prevedano il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge. Tali contributi, dell'importo complessivo annuo, globalmente pari a euro 20.000,00, sono erogabili secondo le modalità contenute nel Programma operativo di cui al successivo comma 9;

- Al fine di **promuovere i percorsi del Turismo sociale** si prevede, mediante appositi bandi, di concedere contributi alle persone anziane calabresi che organizzano scambi di ospitalità con anziani (senza rapporti di parentela sino al terzo grado) di altre regioni italiane o di altri paesi dell'Unione europea, mediante la concessione di contributi agli anziani che dimostrano l'effettuazione di reali scambi. Tali contributi, erogabili secondo le modalità contenute nel



Programma operativo di cui al successivo comma 9, non potranno essere complessivamente superiori ad euro 15.000,00

Oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 9:

Gli oneri connessi alle attività individuate all'articolo, pari complessivamente a euro 3.000.000,00, trovano copertura in specifici progetti finanziati sui fondi dell'Asse 10 delle annualità 2018-2020 della programmazione del POR Calabria FERS FSE 2014/2020, nella misura annua massima di euro 600.000,00, a valere dell'Azione 9.1.2 capitoli 91210001001 e 91210001002 e dell'Azione 9.4.2 capitoli U9121002101, U9121002102 e U9121002103.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

In dettaglio:

- agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 7, relativi alla formazione permanente e quantificati nel limite massimo di euro 50.000,00 annui, si provvede mediante prelievo dal capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019;
- agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 8, relativi alla promozione dei percorsi e quantificati nel limite massimo di euro 50.000,00 annui, si provvede mediante prelievo dal capitolo U0700110101 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019;
- gli oneri di parte corrente di cui all'art.9, relativo ai percorsi per l'inclusione sociale, quantificati in euro 3.000.000,00 per gli esercizi 2018/2022, trovano copertura sui capitoli dell'Asse 10 del POR Calabria FERS FSE 2014/2020;
- per gli esercizi successivi si provvede, sino al 2022 con le risorse dell'Asse 10 del POR Calabria FERS FSE 2014/2020 e per le risorse autonome, a partire dal 2020, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento, nei limiti delle risorse autonome disponibili.

Programma/capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
PROGRAMMA U.20.03 – capitolo U0700110101	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Capitolo di nuova istituzione all'interno del Programma U.12.03 Interventi per gli anziani	0,00	100.000,00	100.000,00
Programma U.12.10 capitoli:91210001001, 91210001002- U9121002101 - U9121002102 - U9121002103	0,00	600.000,00	600.000,00



PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1 - SCOPI E FINALITA'

1. La Regione, al fine di valorizzare le persone anziane come soggetti rilevanti per la società e prevenirne la loro non autosufficienza, detta norme per l'attuazione di azioni positive che contribuiscano a mantenere l'anziano nella famiglia e nel tessuto sociale ed a valorizzarne il patrimonio di esperienza, di conoscenza e di cultura.
2. La Regione detta altresì norme per consentire il riconoscimento e garantire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone anziane.
3. La Regione sostiene l'invecchiamento attivo avendo come obiettivo la valorizzazione della persona anziana come risorsa. A tal fine promuove politiche di integrazione a favore delle persone anziane contrastando, altresì, atteggiamenti di discriminazione ed esclusione consentendo alle persone anziane una condizione di invecchiamento in salute e dignità.

ART. 2 - DESTINATARI

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani sia autosufficienti sia non autosufficienti, residenti in Calabria e si estendono altresì agli stranieri e agli apolidi residenti nel territorio regionale secondo le norme statali.
2. Si considera non autosufficiente l'anziano che non può più provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai cittadini anziani pensionati che abbiano compiuto almeno 60 anni e siano residenti nella Regione Calabria.

ART. 3 - ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI

1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1, mediante gli strumenti di programmazione generale, integrando e coordinando i programmi e gli strumenti settoriali per la realizzazione di una politica complessiva in favore della popolazione anziana, valorizzando l'apporto dei soggetti pubblici, privati e del volontariato. Promuove l'integrazione e il coordinamento delle attività dei soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nelle diverse materie di intervento.
2. La programmazione degli interventi ad ogni livello, anche attraverso il coordinamento delle politiche territoriali sia regionali che locali, devono consentire il perseguimento degli obiettivi di



integrazione delle persone adulte ed anziane. La Giunta Regionale attraverso un programma biennale definisce le strategie per l'attuazione degli obiettivi individuandone le risorse necessarie e gli strumenti di controllo e direzione regionale. L'attuazione operativa è demandata alla gestione nei Piani di Zona.

3. Per la programmazione degli interventi la Regione si avvale della sinergia con i Comuni costruendo iniziative locali che coinvolgano le Aziende sanitarie locali con le quali costituire aggregazioni e collaborazioni. In questa prospettiva è previsto anche il coinvolgimento di enti, associazioni e di tutti i soggetti che a qualsiasi titolo, per come previsto dalla presente legge, operano per le finalità e gli ambiti previsti a favore degli adulti e delle persone anziane.

4. Lo strumento operativo di riferimento è individuato nel Piano di zona di cui alla legge regionale 23/2003 tenendo conto della programmazione socio-sanitaria e, quindi, del Piano sociale regionale vigente.

5. Il programma e la relativa programmazione sono predisposti dal responsabile delle politiche sociali e dal responsabile delle politiche di tutela della salute coordinandosi con i responsabili dei dipartimenti interessati per le varie competenze. Avvalendosi del contributo apportato dalla conferenza permanente sui problemi degli anziani sono predisposti piani attuativi annuali da approvarsi entro il 15 febbraio di ogni anno con apposita delibera della Giunta Regionale.

ART. 4 - PROTAGONISTI DELLA PROGRAMMAZIONE

1. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, promuove iniziative realizzate in collaborazione con:

- a) le amministrazioni comunali, privilegiando le aggregazioni dei comuni a partire dai Distretti sanitari e socioassistenziali;
- b) le aziende sanitarie del territorio;
- c) le associazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle persone anziane;
- d) le istituzioni scolastiche ed universitarie tenendo conto anche delle Università del Volontariato e della Terza età;

ART. 5 - PROPOSTE DEI SOGGETTI ATTUATORI

1. I soggetti di cui all'articolo 4 promuovono progetti di partecipazione attiva delle persone anziane attraverso l'impegno nel volontariato e nell'associazionismo. La Regione favorisce i



progetti attraverso il loro inserimento in protocolli predisposti, in tal senso, che devono essere resi operativi dentro i Piani di Zona.

2. La Regione, nel riconoscere il ruolo che la famiglia riveste e il sostegno che fornisce alle persone anziane, promuove ogni azione utile che sia di supporto, anche in modo integrato, consentendo alla famiglia di mantenere la persona anziana in un contesto domiciliare che gli garantisca affetti e qualità della vita.

ART.6 - ATTIVITA' SOCIALI E QUALITA' DELLA VITA

1. La Regione, impegnandosi a rinnovare ed integrare le attività proposte dalla "Conferenza permanente sui problemi degli anziani", considera attività di utilità sociale le iniziative di sussidiarietà che perseguono le finalità che coinvolgono le persone adulte ed anziane in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4, oltre che delle famiglie, delle istituzioni scolastiche, delle amministrazioni locali, del Terzo settore.

In attesa delle proposte si individuano le seguenti aree di attività:

- a) **Scuola e Cultura:** Sorveglianza presso le scuole – Vigilanza nei musei e nelle biblioteche comunali - Promozione dei valori della Memoria e della Legalità - Conoscenza delle tradizioni e dell'artigianato - Valorizzazione promozione e sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico artistico ed ambientale -.
- b) **Delle Persone e della loro fragilità:** Aiuto, supporto, compagnia, tutela accompagnamento e trasporto delle persone fragili – Diffusione della conoscenza delle opportunità offerte dalla rete dei servizi territoriali e dai soggetti attuatori di cui all'Art.4 – Diffusione della conoscenza di particolari disagi, nel contesto urbano e delle misure di superamento – sviluppo di servizi sociali innovativi, sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi e di forme di abitare assistito. Promozione e diffusione di esperienze dell'abitare sociale con particolare riguardo alle aree universitarie – Sorveglianza di manifestazioni ed eventi pubblici -.
- c) **Del Territorio e dell'ambiente:** Promozione della cultura e del rispetto del territorio e dell'ambiente – Attività per la conoscenza delle aree protette del loro territorio - Sorveglianza dei parchi, dei giardini – Gestione di terreni affidati gratuitamente dalle amministrazioni comunali e finalizzati a: orti sociali, aree di giardinaggio e cura dell'ambiente. Tale attività, consentita anche in condivisione tra più soggetti ed attraverso associazioni che li promuovono, è senza fini di lucro.

2. La Regione ed i comuni promuovono la qualità della salute, del benessere e della socializzazione, per evitare l'aggravarsi delle fragilità esistenti ed utili a mantenere il benessere della persona. Sono pertanto individuate azioni da sostenere utili in tal senso che hanno, tra



l'altro, l'obiettivo di migliorare i rapporti familiari ed intergenerazionali, superare l'ospedalizzazione non necessaria favorendo la domiciliarità e la gestione della persona anziana in un contesto familiare.

In particolare:

- a) Incontri formativi;
- b) Percorsi per la cultura, per la memoria, per il turismo sociale;
- c) Inclusione Sociale Attiva.

3. La Regione Calabria si impegna a sostenere finanziariamente le azioni di cui ai commi precedenti, secondo le progettualità inviate al Dipartimento Lavoro e Politiche sociali entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di promuovere la metodologia della co-progettazione, della rete e della mutualità tra territori, i progetti presentati dovranno includere almeno un soggetto coinvolto tra quelli indicati dall' art.4 per ognuna delle quattro province calabresi e della città metropolitana di Reggio Calabria.

ART. 7 - INCONTRI FORMATIVI

1. La Regione riconosce l'importanza dell'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita quale modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità. In particolare si intende favorire incontri formativi inerenti le seguenti tematiche:

- a) Stili di vita, sulla sana e corretta alimentazione, sulle buone abitudini;
- b) Sostegno e promozione della salute con campagne da diffondere direttamente nei territori;
- c) Educazione motoria, fisica e psico-fisica, di autostima;
- d) Educazione alla medicina di genere;
- e) Educazione alla tutela della salute attraverso le vaccinazioni;
- f) Educazione alle innovazioni e conoscenza dell'uso degli strumenti informatici;
- g) Educazione alla Sicurezza: Stradale, Truffe, Furti;
- h) Educazione alla multiculturalità attraverso la conoscenza delle altre culture e religioni.

ART. 8 - PERCORSI REGIONALI

1. La Regione Calabria, al fine di favorire la socializzazione e mantenere attivo sul piano psicofisico l'anziano, promuove e sostiene:

- 1) l'attività di svago, di apprendimento e formazione permanente degli anziani;



- 2) l'incontro e la socializzazione tra gli anziani e tra questi ed i giovani al fine di migliorare le relazioni intergenerazionali.

Tale azione è esercitata attraverso la individuazione e la promozione di percorsi:

a) I percorsi della cultura:

Manifestazioni teatrali, presentazione di libri, attività tradizionali;

la cultura della Legalità. Promozione, anche nelle scuole e nelle università, nei luoghi dove si pratica la legalità in opposizione alla prepotenza mafiosa;

la Cultura delle Istituzioni. Promozione, anche nelle scuole e nelle università, nei luoghi dove si pratica la democrazia e il rispetto della Costituzione.

b) I percorsi della Memoria:

Promuovere, anche nelle scuole e nelle università, i luoghi della memoria, nella Regione, nel Paese, in Europa.

c) I percorsi nel Territorio:

Promuovere, anche nelle scuole e nelle università, i valori del paesaggio e dell'ambiente della regione intrecciandoli con i contesti dei numerosi siti archeologici presenti.

d) I percorsi del turismo sociale:

La Regione Calabria promuove e sostiene la opportunità di scambio della ospitalità tra le persone anziane calabresi e quelle delle altre regioni italiane e degli altri Paesi della Unione Europea.

ART. 9 - PERCORSI PER L'INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA

Al fine di promuovere l'invecchiamento attivo la Regione sostiene, in linea con la programmazione sociale regionale, lo sviluppo di:

- servizi sociali innovativi di sostegno, quali i servizi di assistenza domiciliare innovativi, anche condivisi, nonché servizi di animazione orientati a sviluppare reti di supporto e di vicinato alle famiglie in difficoltà e/o alle persone maggiormente vulnerabili e a rischio di esclusione sociale e, finalizzati all'inclusione attiva;
- servizi di promozione e accompagnamento all'abitare assistito nell'ambito della sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi, finalizzati a soddisfare i bisogni degli anziani e delle persone con limitazioni dell'autonomia;
- progetti innovativi di contrasto al disagio abitativo che promuovano forme di organizzazione abitativa dei destinatari, in collaborazione con agli enti locali e gli altri soggetti del territorio, volti a sviluppare modelli di condivisione e coabitazione, nonché per lo sviluppo di forme e



percorsi per l'abitare solidale, intergenerazionale e interculturale.

Inoltre la Regione Calabria supporta la creazione, individuazione ed eventuale assegnazione di spazi utili per la socializzazione. In tal senso potranno anche essere individuati beni confiscati da ristrutturare e/o ammodernare per essere consegnati a tale utilizzo.

ART. 10 - PROGRAMMA OPERATIVO

1. La Giunta regionale avvia, contestualmente all'adozione del Piano Sociale Regionale e d'intesa con gli ambiti sociali, la redazione di un Programma Operativo sull'Invecchiamento Attivo, di durata triennale, conformemente a quanto previsto all'articolo 3 della presente legge, che integri le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla presente legge e che tenga conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni.
2. Il Programma operativo di cui al comma 1 è redatto previa consultazione con l'ANCI.
3. Le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, i Centri di Servizio per il Volontariato, l'Ufficio Scolastico regionale, le Università calabresi, le Università della Terza Età, previa intesa con gli organismi di appartenenza interessati, partecipano alla stesura, che si conclude con la sottoscrizione di un protocollo condiviso.
4. La Giunta regionale definisce le strategie e approva il Programma operativo triennale degli interventi per l'attuazione della presente legge. Nel Programma operativo sono definite le modalità, le azioni e le risorse con cui i Dipartimenti dell'Amministrazione regionale concorrono alla sua realizzazione.
5. Il Programma operativo triennale di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
6. All'Assessore competente in materia di politiche sociali sono attribuite le funzioni di coordinamento dell'attuazione delle azioni previste dal Programma operativo triennale di cui al comma 1. Il Dipartimento competente in materia di politiche sociali assume compiti di coordinamento in ordine all'attuazione del programma avvalendosi di un tavolo di lavoro permanente tra i diversi Dipartimenti regionali dei settori interessati dalle disposizioni della presente legge. Il tavolo ha il compito di predisporre un Programma di attuazione annuale, approvato con deliberazione della Giunta regionale, diretto a rendere operativi le finalità e gli indirizzi della presente legge.



ART. 11 - ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA PERMANENTE SULLE PROBLEMATICHE DEGLI ANZIANI E DEI PENSIONATI.

1. Con la presente proposta di legge viene riconosciuta la Conferenza Permanente sulle problematiche degli Anziani e dei Pensionati che si prefigge d'assicurare attraverso politiche condivise e azioni concertate, un livello adeguato di benessere alla popolazione anziana, riservando una particolare attenzione alle persone anziane non autosufficienti, con interventi mirati a tutela della promozione e della valorizzazione dell'invecchiamento attivo.
2. Le finalità della Conferenza Permanente sono quelle di assumere e condividere le soluzioni per fornire risposte per tutte le problematiche riguardanti la sfera della terza età a partire da: sanità e qualità della vita; inclusione sociale e povertà; trasporti, mobilità e servizi; sicurezza; rischio abitativo; qualità sociale con particolare interesse per le aree interne; bisogni degli anziani in Calabria.
3. La Regione Calabria, attraverso l'Assessore al Welfare, avvalendosi dei competenti dipartimenti, si impegna ad assicurare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, oltre che di raccordo e coinvolgimento con gli assessorati di competenza per ciascuna materia riguardante l'oggetto della presente legge, anche con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo.
4. La Conferenza Permanente è composta dall'Assessore al Welfare della Regione Calabria e da un componente per ciascuna delle organizzazioni dei sindacati dei pensionati maggiormente rappresentativi e dal Direttore Generale del dipartimento Politiche Sociali.
5. La partecipazione alla Conferenza permanente di cui al presente articolo è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

ART. 12 - FINANZIAMENTO DELLA PRESENTE LEGGE

1. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi agli artt.7 e 8, quantificati complessivamente in euro 100.000,00 annui, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017/2019, relativamente alle annualità 2018 – 2019, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, per le annualità successive all'anno 2019 si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili, con legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento;
3. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'art.9, si provvede, con le risorse iscritte a valere sull'Asse 10 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020 ed allocate al programma U.12.10 del bilancio regionale 2017/2019 e successivi, per un importo di euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari ricompresi nel periodo 2018-2022.



Consiglio Regionale della Calabria

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di Previsione della spesa del Bilancio 2017 – 2019.

5. L'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3 è subordinata all'approvazione di apposito regolamento da parte della Giunta Regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.